

AREA SEGRETARIO GENERALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: REGOLAMENTO CONSULTE COMUNALI - APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 40 del vigente Statuto Comunale, approvato con propria deliberazione n. 7 del 22/03/2016 e successivamente modificato ed integrato con proprie deliberazioni n. 37 del 14/09/2017 e n. 20 del 06/04/2021, esecutive a termini di legge, che disciplina la partecipazione delle libere forme associative;

Richiamato, in particolare, i commi 8, 9, 10, 11 di detto articolo che elevano le consulte permanenti a canale privilegiato per la partecipazione propositiva delle forme associative e di volontariato e la disciplina di dettaglio di detto istituto di partecipazione popolare;

Visto lo schema di regolamento all'uopo predisposto che assolve a quanto sopra;

Dato atto che lo stesso è stato esaminato in più sedute della conferenza dei Capigruppo Consiliari;

Richiamati gli art. 6 e 42 del TUEL;

Dato atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Affari Generali in data 22/06/2021;

Visto il parere del Segretario Generale, che ha curato il presente procedimento, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso ai sensi dell'art. 49 del suddetto TUEL;

Con voti:

Presenti: n.

Votanti: n.

Favorevoli: n.

Contrari: n.

Astenuti: n.

espressi in forma palese, a mezzo appello nominale nelle risultanze agli atti;

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento Consulte Comunali nel testo allegato al presente atto sotto la lettera "A";
2. di dare atto che lo stesso entrerà in vigore trascorsi 15 giorni successivi al termine di affissione all'albo pretorio.

**Sottoscritta dal Dirigente
(BRANDO GIUSEPPE)
con firma digitale**

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

CITTÁ METROPOLITANA DI MILANO



REGOLAMENTO CONSULTE COMUNALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ----- del -----

Sommario

ART.1 – PRINCIPI GENERALI.....	3
ART. 2 – ISTITUZIONE DELLE CONSULTE.....	3
ART. 3 – COMPOSIZIONE E DURATA.....	3
ART. 4 – ORGANI DELLA CONSULTA	3
ART. 5 – COMPITI DEL COORDINATORE	4
ART. 6 – FUNZIONI ATTRIBUITE ALLE CONSULTE	4
ART. 7 – SCIoglimento DELLA CONSULTA	5
ART. 8 – ENTRATA IN VIGORE.....	5

ART.1 – PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di partecipazione delle libere forme associative all'attività amministrativa comunale e, in particolare, la collaborazione propositiva delle stesse nelle attività di erogazione dei servizi, in attuazione delle disposizioni previste nello Statuto Comunale.
2. Il canale privilegiato attraverso cui si intende attuare detto percorso di collaborazione sono le Consulte permanenti.
3. Le Consulte permanenti sono consessi costituiti da rappresentanti delle Associazioni operanti nei settori affini alla tematica della stessa, individuate dalla Commissione Consiliare permanente preposta all'organizzazione dei rapporti tra gli organi del Comune e le Associazioni dei cittadini, tra quelle iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni.

ART. 2 – ISTITUZIONE DELLE CONSULTE

Il Consiglio Comunale è l'organo deputato ad istituire le Consulte in esame, definendo il settore di operatività della singola Consulta e, tra queste, obbligatoriamente, per espressa previsione statutaria, la Consulta permanente per la Famiglia.

ART. 3 – COMPOSIZIONE E DURATA

1. Le Consulte permanenti sono composte dai rappresentanti delle Associazioni individuate secondo quanto previsto al precedente art.1, nel numero fissato, per ognuna di queste, dal Consiglio Comunale all'atto della singola istituzione.
2. Il Sindaco, i membri della Giunta Comunale, i Consiglieri Comunali possono partecipare ai lavori delle Consulte con solo diritto di parola.
3. Per particolari argomenti e tematiche da trattare possono essere invitati Dirigenti e funzionari comunali o esperti esterni, con solo diritto di intervento.
4. Le Consulte hanno una durata specificata nell'atto di istituzione delle stesse o, in caso di mancata specifica, per la stessa durata del Consiglio Comunale che le ha istituite.

ART. 4 – ORGANI DELLA CONSULTA

1. Sono organi della Consulta il Coordinatore, il vice Coordinatore, il Segretario.
2. Il Coordinatore è eletto dai rappresentanti delle Associazioni che compongono la Consulta, tra gli stessi, a maggioranza assoluta dei componenti, nella prima seduta della Consulta, convocata dal Sindaco.

3. Qualora dopo due votazioni, da tenersi anche nella stessa seduta, non si raggiunga tale maggioranza, alla terza votazione viene eletto Coordinatore chi raggiunge la maggioranza semplice.
4. Il Coordinatore dura in carica per tre anni e, alla scadenza, può essere confermato per uguale periodo.
5. Il Coordinatore cessa dalla carica qualora, nei suoi confronti venga presentata una mozione di sfiducia e la stessa, messa in votazione, venga approvata con la maggioranza assoluta degli aventi diritto.
6. Con le stesse modalità del Coordinatore viene eletto il Vice Coordinatore.
7. Il Coordinatore nomina il Segretario tra i rappresentati delle Associazioni e lo stesso dura in carica fino alla fine del mandato del Coordinatore.

ART. 5 – COMPITI DEL COORDINATORE

1. Il Coordinatore convoca e presiede la Consulta e ha la rappresentanza della stessa, sia verso l'esterno che nei rapporti con il Comune.
2. Predisporre gli ordini del giorno delle riunioni, definisce le modalità di presentazione di proposte di argomenti da trattare da parte degli altri rappresentanti delle Associazioni o dell'Amministrazione Comunale, definisce le norme organizzative e procedurali, espressamente non previste nel presente regolamento, di funzionamento della Consulta.
3. In caso di assenza o impedimento del Coordinatore, le sue funzioni sono svolte dal vice Coordinatore.

ART. 6 – FUNZIONI ATTRIBUITE ALLE CONSULTE

1. Le Consulte svolgono funzioni consultive e propositive, non obbligatorie o vincolanti, nei settori e nelle materie per i quali sono state istituite.

In particolare:

- possono avanzare agli organi comunali competenti proposte e istanze su argomenti di loro spettanza;
 - esprimono pareri e valutazioni su questioni a loro sottoposte dagli organi comunali;
 - verificano e valutano la qualità dei servizi erogati negli ambiti di loro spettanza;
2. Qualora espressamente interpellate le Consulte esprimono i loro pareri e valutazioni con una relazione illustrativa, entro il termine di trenta (30) giorni dalla richiesta.

ART. 7 – SCIoglimento della Consulta

La Consulta si scioglie:

- alla scadenza fissata nell'atto della sua istituzione o alla scadenza del Consiglio Comunale che l'ha istituita;
- su proposta del Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale, qualora si ritengano esaurite le finalità che stavano alla base della sua istituzione, qualora la stessa non rispetti le norme previste nel presente regolamento, qualora la stessa non risulti funzionante per cause alla stessa imputabili.

ART. 8 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore al quindicesimo (15) giorno successivo a quello in cui è diventata esecutiva la deliberazione comunale della sua approvazione, previa, ulteriore pubblicazione per detto termine all'Albo pretorio del comune.